



SEZIONE DI CASERTA

pag. 1 di 2

Spett.le

Direzione Generale INPS

ufficiosegreteria.direttoregenerale@postacert.inps.gov.it

Direzione Provinciale INPS

Sede di Caserta

direzione.provinciale.caserta@postacert.inps.gov.it

p.c. al **Presidente dell'Ordine dei Medici di Caserta**

presidenzaordine.ce@pec.omceo.it

p.c. all'**ASL Caserta**

direzionegenerale@pec.aslcaserta.it

Caserta, P/16/3/12/2015

Oggetto: lettere raccomandate a.r. del Responsabile Ufficio Processo Prestazione a Sostegno del Reddito della sede INPS di Caserta, Anna Maria C. Domeneghini. Richiesta chiarimenti dello SNAMI Caserta.

La scrivente Organizzazione Sindacale, firmataria degli Accordi Collettivi nazionali e regionali della Medicina Convenzionata, su numerose segnalazioni di propri iscritti,

viste le lettere raccomandate a.r. di cui in oggetto (n. doc. 7057305364), nelle quali si fa riferimento a presunte certificazioni mediche "*irregolari ... anomale*" (sic!), per cui gli assistiti-ammalati, al fine di veder corrisposta l'indennità di malattia, sono costretti a rivolgersi nuovamente al medico di famiglia per la correzione del "*... certificato non valido ...*" (sic!), richiedendo di specificare la data esatta dell'inizio malattia, poiché, nella continuazione di malattia, la data di rilascio e di inizio coincidono,

SNAMI Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani Sezione di Caserta

via Ernesto Moneta 3, Pal. Belsito2, 81100 Caserta

Tel. : 0823 326625 - Cell.: 338 4149009; Presidente Prov.^{le} dr. F. D'Addio

Email: caserta@snami.org - posta certificata: caserta@pec.snami.org



SNAMI

SEZIONE DI CASERTA

pag. 2 di 2

tenuto conto che le certificazioni di malattia online, effettuate dai medici-chirurghi, derivano dall'applicazione della normativa riguardante l'indennità di malattia e che al riguardo nulla è innovato con l'introduzione della trasmissione telematica del certificato, ad eccezione - ovviamente - della data di rilascio della certificazione, che ora viene apposta dal sistema informatico invece che indicata dal medico certificatore, per cui è del tutto impossibile retrodatare la prognosi nella certificazione della continuazione di malattia (se non per un solo giorno),

considerato che il tono della missiva, inutilmente perentorio - si richiede di rispondere non oltre il settimo giorno, considerato che spesso le raccomandate a.r. giungono ai pazienti ben oltre tale tempo -, **urta non solo con il buon senso, ma anche con la normativa vigente, e la stessa normativa dell'INPS** (cfr. circolari INPS n. 147/96 e n. 63/91);

a tal proposito alleghiamo circolare INPS della Provincia di Pesaro n. 5900 del 12/6/2012 n. 0064049, esaustiva e chiarificatrice: non si possono retrodatare i certificati di malattia (se non di un giorno, purché risulti la voce "ammalato dal ..."), **anche nei certificati di continuazione,**

chiede

all'INPS di Caserta un incontro per chiarire la tematica in oggetto al fine di evitare inutili lungaggini ai pazienti ed ulteriori carichi burocratici ai medici certificatori.

In attesa di un cortese ed urgente segno di riscontro, porge distinti saluti.

Il Presidente SNAMI CASERTA

Dott. Filippo D'Addio
(firmato in originale)

Il Segretario Organizzativo SNAMI CASERTA

Dott. Antonio Merola
(firmato in originale)

SNAMI Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani Sezione di Caserta

via Ernesto Moneta 3, Pal. Belsito2, 81100 Caserta

Tel. : 0823 326625 - Cell.: 338 4149009; Presidente Prov.^{le} dr. F. D'Addio

Email: caserta@snami.org - posta certificata: caserta@pec.snami.org

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Sede Provinciale di Pesaro

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI DI PESARO - URBINO	
0000321	
DATA PROTOCOLLO 14-06-2012	E

Pesaro, 12 GIU. 2012

PIU (DPR n.445/2000 e s.m. e.i.) 13.44 U-1



INPS 5900 12/06/2012 0064049

DIREZIONE

AL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEI MEDICI
DELLA PROVINCIA DI PESARO-URBINO

Dr. MENCARELLI LEO

Galleria Roma

61121 PESARO

fax n. 0721 370029

OGGETTO: rilascio certificazioni di malattia di malattia

Gentile Dr. Mencarelli, mi permetto di rappresentarLe la problematica sotto riportata in quanto si è verificato, recentemente nella provincia, un sensibile aumento del numero dei casi di penalizzazione dei lavoratori per omessa presentazione della certificazione di malattia che ha comportato, di conseguenza, un significativo aumento del numero dei ricorsi amministrativi in opposizione ai provvedimenti dell'Istituto.

Ritengo utile riepilogare la normativa vigente ed alcuni esempi delle problematiche rilevate affinché siano diffuse tra i professionisti iscritti, in maniera tale che il rapporto di fattiva collaborazione tra l'Istituto e l'Ordine Provinciale dei Medici di Pesaro consenta, ove possibile, la soluzione delle problematiche ed il miglioramento dei già elevati livelli di qualità del servizio reso all'utenza di riferimento.

Normativa vigente

La normativa vigente prevede che, le assenze per malattia, anche per un solo giorno devono essere documentate e non sia sufficiente, a giustificare il lavoratore, la semplice comunicazione di assenza (Sentenza Corte di Cassazione n. 17898 del 22.8.2007).

Le disposizioni stabiliscono inoltre che (art. 1, comma 149 della legge 30.12.2004, n. 311, che ha sostituito i commi 1 e 2 della legge n. 33/1980), in via generale, nei casi di infermità comportanti incapacità lavorativa, la certificazione rilasciata ai lavoratori aventi diritto all'indennità di malattia, debba essere inviata ai destinatari previsti (INPS e datore di lavoro) e l'onere della trasmissione della certificazione all'INPS permanga pure relativamente alle malattie di durata inferiore a quattro giorni (per le quali, come noto, non è dovuto il trattamento previdenziale), tenuto conto anche dei riflessi che possono porsi nell'eventualità di successive ricadute.

61100 Pesaro (PU)
via A. Gramsci, 6
tel. 0721/3581
fax 0721/359299
C.F. 80078750587



Secondo i criteri in atto inoltre (punto 3 - Decorrenza dell'indennità di malattia - Circ. 147/96 che allego), per quanto riguarda **la decorrenza dell'indennità di malattia questa viene computata dalla data di rilascio della relativa certificazione.** L'Istituto ammette, peraltro, la possibilità di **riconoscere, ai fini erogativi,** la sussistenza dello stato morbosus anche per il giorno immediatamente precedente a quello del rilascio della certificazione, purché sulla stessa risulti compilata la voce "dichiara di essere ammalato dal...". Il criterio, valido anche per la certificazione di continuazione e ricaduta della malattia, è da collegare unicamente alla facoltà, confermata con il D.P.R. 28.9.1990, art. 20, di effettuare la visita medica, richiesta dopo le ore 10.00, il giorno immediatamente successivo. **In relazione a quanto precede è stato chiarito che la particolare regola non va applicata quando la data riportata alla predetta voce retroagisce di oltre un giorno dalla data di rilascio essendo, nell'ipotesi, da escludere che la data stessa possa assumere il significato di indicazione della data di chiamata del medico.** La medesima preclusione opera, parimenti, quando, se pure la data apposta sulla certificazione risulti anteriore di un solo giorno rispetto a quella di redazione, emerga (ad es. in sede di giustificazione per assenza a visita di controllo) che trattavasi di visita ambulatoriale.

Nelle situazioni sopra rappresentate le giornate anteriori alla data del rilascio, non valutabili sulla base di quanto sopra precisato, sono da considerare come "non documentate" (e perciò non indennizzabili). Di conseguenza, la decorrenza della validità del certificato, e perciò della malattia indennizzabile, sarà da conteggiare dalla data del rilascio del certificato stesso.

Tanto vale, oltre che, ovviamente, per i certificati di inizio, anche nel caso di certificati di continuazione della malattia o ad altra consequenziale, relativamente ai quali, per i motivi sopra descritti, la continuità tra i rispettivi periodi della certificazione risulti interrotta. In tal caso, **fermo restando il non riconoscimento, ai fini dell'indennizzabilità, delle giornate come sopra individuate,** il periodo di malattia potrà invece essere ritenuto unico agli altri effetti quando l'eventuale interruzione tra i due periodi coincida con una giornata festiva (o sabato e domenica), salvo che non risulti altrimenti che trattasi di episodi morbosus a sé stanti (Circ. n. 4377 AGO del 6.8.1981).

Problematiche riscontrate

Contrariamente a quanto previsto dalle disposizioni si sono verificati molti casi in cui è stato redatto un certificato medico con una **data di inizio (I) della prognosi (dichiara di essere ammalato dal....) di qualche giorno anteriore alla data del rilascio del certificato** (molto frequentemente nei casi in cui l'assistito dichiara il lunedì di essere

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Sede Provinciale di Pesaro

ammalato dal venerdì). Questo comporta che il certificato medico sia da considerarsi **anomalo per tutti i giorni antecedenti la data del rilascio** e potrebbe verificarsi una penalizzazione per il lavoratore. **Il certificato è corretto solo se rilasciato nel giorno di inizio della malattia o, al massimo, anche per il giorno immediatamente precedente (se lo dichiara il lavoratore).**

Nel caso di continuazione (C) della prognosi si è riscontrato che alcuni certificati sono stati rilasciati con alcuni giorni in ritardo rispetto alla fine della prognosi precedente. **Il certificato è corretto solo se rilasciato nel primo giorno successivo al termine del precedente ed, in questo caso ovviamente, non si può far valere la dichiarazione del lavoratore di inizio della malattia.**

E' utile ricordare che, in caso di necessità, la certificazione sanitaria può essere rilasciata dai medici di guardia medica (limitatamente ai turni di guardia festivi e prefestivi e per una prognosi massima di tre giorni).

Sicuramente molte delle problematiche sopra rappresentate sono state determinate dal fatto che, l'introduzione della trasmissione telematica della certificazione medica, ha annullato la necessità di inviare il documento cartaceo (che poteva essere consegnato all'INPS entro due giorni dal rilascio) e l'utente potrebbe confondere le norme riguardanti la data di rilascio del certificato (previgenti alla trasmissione telematica) con quelle della consegna all'INPS del certificato medico (che di fatto non sono più in uso).

Sono certo che saprà individuare le modalità più opportune per sensibilizzare i medici della provincia al rispetto di quanto sopra indicato.

Resto a disposizione per ogni eventuale altra indicazione sull'argomento.

Cordiali saluti.

Ricci Francesco
Direttore provinciale